

PROTEZIONE REALE DAI RISCHI VIRTUALI

LA POLIZIA DI STATO E I RISCHI DI INTERNET

L'impegno in favore della protezione dei minori in rete

La Polizia di Stato dal 2006 ai sensi della legge n.38/2006, coordina l'attività investigativa in materia di protezione dei minori dall'adescamento e dalla pedopornografia. Lotta quotidianamente contro ogni forma di sfruttamento e abuso dei bambini e dei ragazzi, anche sulla rete internet.




L'attrazione tra giovani e nuove tecnologie è oramai inarrestabile: lo sviluppo di smartphone e tablet sempre più facili da usare ha condotto ad un recente aumento esponenziale del numero dei ragazzi connessi ad internet, 24 ore su 24, ovunque si trovino.

Lo sviluppo così rapido della tecnologia, la sua progressiva portabilità a buon mercato, l'impulso ad essere sempre più *connected* e social ha condotto tutta la società civile a misurarsi con temi e problematiche di incredibile dinamismo e complessità: il cyberbullismo, l'adescamento on line sono solo alcuni esempi dei livelli di criticità che possono assumere le interazioni tra giovani e Internet.

Il lavoro quotidiano di pattugliamento del Web, la gestione concreta dei casi penalmente rilevanti, l'impegno capillare nelle campagne di sensibilizzazione svolte dalla polizia postale e delle comunicazioni su tutto il territorio nazionale hanno consentito negli anni la costruzione di *knowhow* pratico utile, non solo alle attività di repressione, ma importante anche per le attività di prevenzione e protezione delle potenziali vittime.

LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE ATTRIBUITA AGLI INSEGNANTI



L'insegnante di scuola è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni stesse, potendosi estendere anche a tutte le attività che comprendano contatto e interazione con i ragazzi e le loro famiglie (es. colloqui, riunioni, assemblee, ecc).

Lo svolgimento delle lezioni può quindi essere inteso come espressione della volontà educativa della pubblica amministrazione, così come l'attribuzione di voti, quale esito dell'attività valutativa dell'insegnante, diviene espressione del potere certificativo dell'insegnante che manifesta così una delle attribuzioni proprie dell'essere un pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la Corte di cassazione, ha riconosciuto loro la qualifica di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cp), " in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola".

i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.

Ciò che conta è la conoscenza di un fatto accaduto che, secondo una valutazione approssimativa, abbia o possa aver determinato la commissione di un reato.

L'insegnante, pur in qualità di pubblico ufficiale, non è tenuto a valutare l'effettiva illegalità di una condotta né è necessario che verifichi la veridicità di quanto gli è stato riferito. La definizione di questi elementi importanti verrà demandata in via esclusiva all'autorità giudiziaria che assumerà il controllo delle attività investigative necessarie, qualora lo ritenesse utile.

L'obbligo di denuncia di reato è previsto nel caso in cui un minore sia vittima, ma anche qualora sia autore di reato. L'omissione o il ritardo della denuncia potrebbe configurare il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".

Il dirigente dell'Istituto scolastico statale o paritario, è tenuto senza indugio a denunciare all'autorità giudiziaria competente i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti o a danno di questi di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto all'interno della comunità scolastica.

Nella denuncia potranno essere esposti i fatti in maniera chiara e completa, senza necessità di effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto.

Pur non essendo previsto un termine per l'inoltro della denuncia, la stessa dovrebbe essere effettuata il prima possibile, per non pregiudicare l'accertamento del fatto da parte della competente autorità giudiziaria.

La tempestività con cui vengono riferiti fatti penalmente rilevanti o presunti tali che riguardano l'uso delle nuove tecnologie è elemento determinante in ordine alla specifica volatilità della prova informatica.
I tempi di conservazione dei dati possono essere molto diversi a seconda del servizio di Internet che si considera.

La denuncia può essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui il presunto autore del reato sia minore di anni 14, anche se non è formalmente imputabile poiché spetta al tribunale dei minori la competenza di valutare gli interventi eventuali e necessari.

Ricordiamoci che può sussistere il rischio per la scuola di incorrere nella responsabilità della "culpa in vigilando" per un fatto illecito commesso dagli studenti, qualora la scuola stessa non sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure atte a scongiurare e prevenire episodi di violenza sulle persone e sulle cose.

Di seguito a titolo esemplificativo si espongono alcuni esempi di reati “virtuali” procedibili d'ufficio la cui gravità, anche solo potenziale, richiede maggiore attenzione.

Si tratta di reati gravi o che assumono carattere di particolare gravità soprattutto quando commessi in danno di minori degli anni 14:

- adescamento di minori anche in rete (art.609 unde-cies cp),
- prostituzione minorile anche in rete (art.600bis cp),
- pornografia minorile (art.600ter cp),
- detenzione di materiale pedopornografico (art.600 quater cp),
- violenza sessuale in danno di minori degli anni 14 (art.609bis cp),
- violenza privata (art.610 cp),
- Sostituzione di persona (art.494 cp).

Vi sono poi alcuni reati invece che necessitano di una formale querela da parte della parte offesa per-ché si avvii un procedimento penale teso ad individua-re i responsabili di azioni illegali dannose.

In tutti i casi assimilabili a quelli di seguito descritti, il supporto dell'insegnante potrà essere determinante perché le vittime chiedano il necessario aiuto e trovino il coraggio di sporgere denuncia, quando necessario.

Fra i reati on line ricordiamo quelli che più frequentemente possono essere commessi dai ragazzi in danno di coetanei, utilizzando le nuove tecnologie:

- le diffamazioni (art.595 cp),
- le molestie,
- lo stalking (fatte salve alcune eccezioni) anche quando messi in atto attraverso Internet con profili falsi e/o travisati,
- l'accesso abusivo a sistema informatico (art.615 cp),
- le violazioni della privacy e dei diritti di immagine dei minori.



Polizia di Stato

Anonimato

L'autore crede di poter essere invisibile e irraggiungibile. Il Web stimola l'illusione di onnipotenza ed anonimato.





Polizia di Stato

Cyberbullismo

Cosa

- **Molestia**
- **Ricatto**
- **Denigrazione**
- **Inganno**
- **Esclusione**
- **Violenza psicologica**
- **Intrusioni**

Dove

Internet
(social network)

Quando

H24
(reiterazione)

Verso chi

Coetanei





Polizia di Stato

BATTAGLIE VERBALI *ON-LINE*



Quindicenne minaccia una sua coetanea per impedirle di partecipare ad un concerto.





Polizia di Stato

ESCLUSIONE



Impostazioni avanzate chat

Attiva la chat per tutti gli amici tranne...

Mario Rossi

 **Mario Rossi** amici...

Disattiva chat

Nota: quando la chat è disattivata, i messaggi che ricevi dagli amici vengono recapitati nella tua posta in modo che tu possa leggerli in un secondo momento. Maggiori informazioni

Salva

Annulla


Dodicenne viene estromesso da più gruppi *social* di coetanei per non avere svolto i compiti per tutti i componenti, così come imposto dal *leader*.





Polizia di Stato

Condivisione ed apprezzamento di atti di violenza



Tredicenne incita i componenti di un gruppo *social* a picchiare un'altra minorenne che aveva tentato di sedurre il proprio ragazzo, condividendo un filmato in cui i due si baciavano.





Polizia di Stato

Confidenze diffuse in Rete



Sedicenne pubblica nel gruppo Facebook della parrocchia la confidenza di un'amica (e compagna di scuola) del suo stato di gravidanza e della sua intenzione di abortire.





Polizia di Stato

Impersonificazione



Quattordicenne crea un profilo falso su Instagram fingendosi uno dei propri professori. Contatta alcune “allieve” dell’insegnante allo scopo di proporre loro incontri personali.





Polizia di Stato

Attività moleste



Minore disabile che segue un percorso volto a raggiungere l'autonomia negli spostamenti, viene perseguitata ogni giorno dai suoi compagni di classe attraverso messaggi e derisioni.



TRAccIABILITÀ E REATI oN-LINE

La navigazione in Internet avviene attraverso l'utilizzo di servizi, primo fra tutti la connessione alla Rete, generalmente forniti dai provider attraverso un'utenza telefonica analogica, digitale, o su fibra, satellite, radio, ecc.

La connessione alla Rete presuppone in genere un processo di autenticazione che permette al fornitore del servizio (provider) di "riconoscere" l'utente che ne fruisce, assegnandogli un indirizzo telematico (ip address) che identificherà la macchina connessa alla rete in un determinato intervallo temporale e garantirà il corretto scambio di dati tra il computer/smartphone ed i vari server che saranno interessati durante la navigazione in Rete.

La possibilità di individuare l'autore di un reato informatico è legata alla lettura delle tracce informatiche che i singoli collegamenti hanno "seminato" sulla Rete, generalmente su server attraverso i quali sono effettuati i collegamenti stessi.

Per l'intera durata della navigazione il personal computer/smartphone collegato alla Rete lascerà tracce telematiche (cosiddetti file di log) del proprio "passaggio" su ogni server interessato; queste tracce verranno registrate sotto forma di file di testo.

I file di log si traducono quindi in informazioni a disposizione degli investigatori per l'eventuale individuazione delle condotte tenute in Rete e per l'identificazione dei soggetti autori delle stesse.

L'analisi del log può consentire di stabilire se un determinato utente si sia collegato alla Rete nel giorno e ora di interesse, da quale nodo vi sia entrato, quale provider abbia fornito l'accesso in Rete, e in taluni casi quale attività sia stata svolta.



Data Retention

Le tracce telematiche sono soggette a elevato tasso di volatilità, la loro conservazione inoltre è disciplinata da specifiche leggi che definiscono gli intervalli di tempo in cui vige l'obbligo per i provider di conservare i dati telematici e telefonici. Al di fuori di tali intervalli di tempo sarà difficile e talora impossibile ricostruire eventuali responsabilità penali.

Gli intervalli di tempo entro i quali i provider devono rendere accessibili alle forze dell'ordine dati telematici relativi ai loro servizi sono diversi a seconda del tipo di dato informatico:

per esempio i gestori di telefonia hanno obbligo di conservare i dati relativi alle chiamate effettuate per circa 30 giorni, questo comporterà che, qualora sia necessario ricostruire da chi provengono chiamate mute e anonime che disturbano un utente, potrebbe essere possibile avere questo dato solo entro i 30 giorni successivi alle chiamate stesse.

Per l'identificazione dei reali utilizzatori di profili social, profili utenti, utilizzatori di servizi di messaggistica dai quali provengono insulti, denigrazioni, minacce ai danni di altri utenti è necessario richiedere i dati entro e non oltre i 12/24 mesi successivi agli eventi presunti illegali.

Per questi motivi è indispensabile che le segnalazioni/denunce siano sporte con la massima tempestività in modo da garantire che l'autorità giudiziaria, che dispone l'acquisizione delle tracce telematiche e la Polizia, che effettua gli accertamenti tecnici, possano agire prima che i dati non siano più disponibili.



L'IMPuTABILITA' DEI MINORI Su INTERNET

L'art. 85 del c.p. detta il principio generale per il quale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile.

E' imputabile la persona che sia capace di intendere e di volere al momento dei fatti oggetto di valutazione.

L'Art. 97 del Codice Penale stabilisce che non è imputabile chi al momento in cui ha commesso un fatto reato non ha compiuto i quattordici anni.

Il legislatore ha dunque stabilito che i minori di 14 anni non siano da considerarsi penalmente responsabili delle loro azioni, quando queste comportino un reato. Sino a quell'età si presume che i ragazzi non abbiano raggiunto una maturità psicofisica che gli consenta di distinguere in modo sufficientemente adeguato cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Non è escluso tuttavia che i genitori di un minorenne autore di reato rispondano penalmente per il reato punibile commesso dal figlio.

Questo significa che in tutti quei casi in cui sia chiaro o si presume che ragazzi di età inferiore ai 14 anni abbiano commesso azioni illegali, è comunque necessario effettuare una denuncia/segnalazione poiché la determinazione dei fatti, l'applicazione di misure di sicurezza, l'attribuzione di responsabilità penali ai genitori sono in capo alle necessarie valutazioni dell'autorità giudiziaria.

È importante ricordare che esistono vari tipi di reati che possono essere commessi in Rete: alcuni di essi si compiono attraverso semplici azioni compiute direttamente on line (es. aprire un profilo Facebook a nome di altri, rubare e diffondere senza autorizzazione sui social immagini altrui, ecc.), e altri invece prevedono l'uso del mezzo informatico quale semplice veicolo o oggetto dell'azione illegale (pubblicare su Facebook insulti, falsità, indiscrezioni sul conto di qualcuno).

Molto spesso i ragazzi ignorano i più semplici elementi di sicurezza informatica, non conoscono le caratteristiche tecniche della Rete e si sentono immuni e irrintracciabili quando usano Internet per “scherzare” contro gli altri.

Né l'intento ludico né la non conoscenza che determinate azioni on line possano costituire reato possono escludere la responsabilità penale di chi le ha commesse: è sempre necessario che un adulto (insegnante, dirigente scolastico, genitore) valuti la situazione, anche con il supporto della polizia o dell'autorità giudiziaria, in modo da assicurare la protezione delle vittime e la valutazione oggettiva delle azioni degli autori di reato.

Adescamento On-line (Groomer)

L'adescamento on line è un lento processo avviato da un adulto abusante che usa le nuove tecnologie per cercare contatti, manipolare psicologicamente dei minori al fine di costruire relazioni pseudo-sentimentali finalizzate a indurre e coinvolgere minori in azioni sessuali reali e/o tecnomediate.

Il fenomeno ha conosciuto un progressivo recente aggravamento in relazione alla concomitante diffusione delle nuove tecnologie fra giovani e giovanissimi. Sempre più spesso gli abusanti usano i socialnetwork per individuare i loro target, sfruttando l'inesperienza informatica e la smania di protagonismo dei giovani che espongono larga parte della loro vita pubblica e privata in Rete, facilitando gli abusanti nell'individuare le vittime geograficamente più prossime, le fasce di età preferite, genere e atteggiamenti più attraenti per loro.

La progressiva diffusione di servizi di messaggistica istantanea gratuita, che hanno attualmente soppiantato quasi in toto l'uso degli sms e degli mms, ha condotto gli abusanti on line a scegliere sempre più spesso quale teatro dei tentativi di "aggancio" di potenziali vittime servizi come Whatsapp, Snapchat, Telegram etc, privilegiando tra questi quelli che rendono tecnicamente più difficile l'identificazione degli utilizzatori.

Molti adescatori, *groomer*, si dedicano quasi esclusivamente a questo tipo di attività, privilegiando la dialettica tecnomediata con i minori ai contatti con altri abusanti per condividere il materiale pedopornografico. L'interesse prioritario di questi soggetti è quello di costruire una relazione che induca il minore in uno stato di soggezione psicologica tale da condurre la vittima ad essere sempre più collaborativa e fiduciosa nelle buone intenzioni dell'adulto, colludendo con le richieste di segretezza e preparando il terreno a incontri reali.

Non è raro che, nel processo di adescamento, l'abusante invii al/la ragazzo/a immagini di pornografia e/o pedopornografia, per aumentarne la familiarità con la sessualità e tentare di "normalizzare" le azioni sessuali richieste nonché, più in generale, le relazioni sessuali tra adulti e minorenni. Le immagini sessuali che le vittime sono indotte a produrre scattandosi foto intime o girando brevi filmati con i telefonini, possono divenire fonte di profitto per l'abusante, elemento di scambio e accredito in circuiti di pedofili o essere oggetto di minacce affinché il minore accetti di compiere altre azioni sessuali.

Gli abusanti sessuali di minori sono da sempre profondi conoscitori del mondo dell'infanzia e hanno saputo presto intuire quale attrattiva irresistibile le nuove tecnologie esercitassero su bambini e ragazzi. La progressiva diffusione della Rete tra utenti sempre più giovani, l'approdo a una tecnologia sempre più anonima.



In tutti quei casi in cui un adulto induce un minore di 16 anni a parlare di sesso sino a produrre immagini o video sessuali che lo ritraggono, utilizzando i nuovi media (internet, tablet, smartphone, ecc), ci si trova di fronte alla concreta possibilità che il minore sia vittima del reato di adescamento on line (art. 609undecies cp).

Se poi in cambio di immagini e video sessuali del minore, l'adulto promette o fa regali in denaro, dona oggetti di valore variabile, o promette altri vantaggi allora l'adulto potrebbe essere accusato anche del reato di prostituzione minorile (art.600 bis cp).

In entrambi i casi ci si trova di fronte a reati di notevole gravità che necessitano di un intervento urgente di messa in sicurezza della vittima: dal momento in cui emerge la notizia di questo rischio occorre coinvolgere subito i genitori e informare il dirigente scolastico di quanto appreso, anche qualora non si abbia contezza di tutti i particolari relativi alla situazione di rischio. E' importante raccogliere e annotare tutte le informazioni che la vittima vorrà fornire, ricordando di non forzare a confidenze ulteriori se il ragazzo/a non si mostra disponibile a farlo.

Le capacità manipolatorie degli abusanti on line, quando non le minacce e i ricatti, possono indurre le vittime a comportamenti di protezione dell'abusante stesso che possono arrivare alla cancellazione di dati, immagini, video, contatti e profili social. L'azione di tutela può consistere anche semplicemente nell'affiancamento della vittima nel raccontare ai genitori cosa gli stia accadendo o della famiglia stessa per la denuncia alla polizia postale

I ragazzi affidano spesso al Web i primi approcci amorosi, le esplorazioni sessuali, secondo un'evoluzione del costume di socializzazione piuttosto recente.

Non è infrequente quindi che i primi contatti tra ragazzi che provano reciproca attrazione siano affidati a messaggi sui social, a like su profili personali, a immagini su Instagram e che, talvolta, siano accompagnanti dallo scambio di immagini anche molto private.

L'instabilità emotiva tipica dell'adolescenza può trasformare questo tipo di innocenti giochi tra innamorati in un incubo delatorio che colpisce le vittime con una forza e una velocità a volte inarrestabili.



Whatsapp, Telegram, ecc o su altri spazi web può determinare la commissione dei reati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 qua-ter).

Si tratta di un reato “procedibile d’ufficio” e questo comporta l’obbligo, per l’insegnante che ne viene a conoscenza, di fare altrettanto, con la massima urgenza, con il dirigente scolastico perché adotti le misure necessarie di denuncia e di tutela delle vittime.

Se le immagini che si stanno diffondendo in maniera virale tra gli studenti sono “palesamente sessuali” oppure rappresentano compimento di azioni sessuali, anche spontanee, o esposizione di nudità da parte di minori, ci si trova di fronte a materiale che assume carattere di illegalità (materiale pedopornografico). In questo caso, è necessario effettuare, nel più breve tempo possibile, una comunicazione alla polizia in modo che possa valutare quanto

COSA SI PUÒ FARE SUBITO

Azioni di sensibilizzazione

Nei momenti immediatamente successivi alla notizia che stanno circolando immagini private tra gli studenti, può essere utile coinvolgere tutti i ragazzi in un momento di riflessione collettivo, spiegando nelle classi che contribuire a diffondere immagini altrui, soprattutto se private, può costituire un reato di una certa gravità. Non sarà necessario né consigliabile riferirsi al caso specifico per non esporre la vittima alla possibilità di essere riconosciuta, ma essere espliciti sui rischi che si corrono potrà essere utile a far desistere i ragazzi dal contribuire alla diffusione delle immagini.

Se fra i ragazzi qualcuno mostra le immagini private che gli sono arrivate sullo smartphone, invitatelo a non cancellare, inviare, diffondere in nessun modo file o immagini dal supporto, da profili social e su gruppi Whatsapp, ecc.

TUTTI CONTRO UNO: INTERNET PER DERIDERE

I ragazzi affidano spesso al Web il racconto quotidiano della loro vita sentimentale e affettiva senza concretamente mettere filtri tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Spesso simpatie, antipatie, rivalità e invidie siano affidati a rapidi giochi di *like*, amicizie concesse e tolte su Facebook, inviti in gruppi Whatsapp, *follower* su Instagram o chat segrete su Telegram.

Le *pagine spotted* sono spazi web in socialnetwork diffusi tra i ragazzi aperte con la denominazione "spotted-avvisato" e/o semplicemente con il nome dell'istituto scolastico.

Le pagine sono amministrate di solito da uno studente dell'istituto scolastico che la gestisce senza rivelare la sua identità. I frequentatori della pagina inviano messaggi con insulti, dichiarazioni d'amore, di odio, pettegolezzi e quanto la fantasia adolescenziale consiglia.

Si tratti Sui social network è possibile con grande facilità creare dei gruppi tematici aperti a tutti o il cui accesso è consentito su autorizzazione dell'amministratore della pagina.

Questi spazi Web sono gratuiti e gestiti in piena autonomia da chi li crea. Non è inusuale che ne vengano creati alcuni contro studenti.

Spazi web che velocemente diventano cassa di risonanza di prese in giro, diffusione di immagini private, di indiscrezioni che, qualora affidate al web, vengono diffuse in modo virale, amplificando all'infinito la portata lesiva della delazione/molestia/ presa in giro.

Le pagine potrebbero essere costruite anche per deridere insegnanti, dirigenti o in generale contro il personale scolastico. In molti casi l'intento è provocatorio o ludico ma il tenore dei messaggi potrebbe raggiungere livelli di una certa aggressività verbale. Nei casi inoltre in cui, in modo esplicito, sia istigato nella vittima il suicidio o l'autolesionismo, ci si trova di fronte a una situazione che necessita di un intervento urgente. In genere le voci in merito all'esistenza di queste pagine circolano velocemente tra gli studenti e non sarà quindi infrequente che uno o più insegnanti ne vengano a conoscenza, magari accogliendo le preoccupazioni di qualche compagno della vittima.

Comportamento umano	Norma dal Codice Penale violata	Pena prevista dal Codice Penale
Insulti, offese e voci diffamatorie sui social network	Art.594 – ingiuria Art.595 – diffamazione	Reclusione fino a un anno
Creare un profilo <i>fake</i> [falso] (ad es. in nome di una compagna) e insultare gli altri	Art.494 – sostituzione di persona	Reclusione fino a un anno
	Art.595 – diffamazione	Reclusione fino a un anno (casi più gravi fino a tre anni)
Entrare in un'email o in un profilo di un social network dopo aver carpito la password di un compagno e fare modifiche	Art.615 ter – accesso abusivo a sistema informatico	Reclusione fino a tre anni (casi più gravi fino a otto anni)
	Art.616 – violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza	Reclusione fino a un anno (casi più gravi fino a tre anni)

Comportamento umano	Norma dal Codice Penale violata	Pena prevista dal Codice Penale
Pubblicare su un social network, o inviare con lo smartphone, filmati o foto con atti sessuali dove sono coinvolti minori	Art.600 ter – pornografia minorile	Reclusione fino a cinque anni
Detenere sullo smartphoneo sul computer filmati o foto con atti sessuali dove sono coinvolti minori	Art.600 quater – detenzione di materiale pornografico	Reclusione fino a tre anni
Scattare foto ai compagni e senza il loro permesso pubblicarle sui social network	Art.615 bis – interferenze illecite nella vita privata	Reclusione fino a quattro anni
Minacce gravi e reiterate anche a mezzo email, cellulare o social network	Art.612 – minaccia Art.612 bis – atti persecutori	Reclusione fino a quattro anni



Polizia di Stato

	2017*		2018**		2019***	
	Minore vittima (denunciante)	Minorenni denunciati	Minore vittima (denunciante)	Minorenni denunciati	Minore vittima (denunciante)	Minorenni denunciati
Stalking	13	1	14	11	18	5
Diffamazione online	88	12	109	6	114	28
Ingiurie - Minacce - Molestie	116	11	122	11	141	11
Furto identità su Social Network	80	2	60	0	87	15
Diffusione materiale pedo online	28	13	40	12	81	62
Sextortion	33	14	43	20	19	15
TOTALE NAZIONALE	358	53	388	60	460	136
Totale Calabria	12	5	11	7	12	4





Polizia di Stato

E' BENE RICORDARSI ANCHE CHE...

**su Internet si scrive
a penna...**

... e non a matita!





Grazie per l'attenzione!

filippo.squicciarini@poliziadistato.it